

Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, n. 12-3240

Approvazione Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara ai sensi degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 dispone:

- al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
- al comma 92, che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano, stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
- al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.

- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;

- la L.R. n. 23/2015 prevede:

- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 1 che “*Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi*”;
- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 2 che “*nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso. L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale*” ;
- all'art. 13 (*Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso*), comma 1 che: “*I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10*”;

▪ all'art. 14 (*Razionalizzazione del patrimonio delle province*) comma 1: “*In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le Province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.*”;

▪ l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, dispone che: “*il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative.*”;

▪ l'art. 3 (*Disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative artt. 13 e 14, l.r. 23/2015*) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che dispone che: “*Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.*

In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso.

Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province).”;

• l'art. 4 (*Disposizioni inerenti i procedimenti in corso art. 13, l.r. 23/2015*) dell'accordo di cui al precedente capoverso, che dispone che :”*Relativamente alle funzioni che saranno riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016 (art.11), l'art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l'altro, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati .*

Nella norma sono altresì regolate le ipotesi in cui determinati procedimenti rimangono di competenza delle singole province e della Città metropolitana, derogando alla regola generale.

Nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. n. 23/2015, sono stati definiti criteri e modalità per consentire alle singole province e alla Città metropolitana di effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso, compreso il relativo contenzioso, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative ex provinciali riallocate in capo alla Regione.

In particolare, sono stati individuati i dati necessari per una efficace presa in carico dei procedimenti (denominazione del procedimento, eventuale disciplina regolamentare specifica, termini di conclusione, numeri dei procedimenti in corso, responsabili di ciascun procedimento, eventuali responsabili dell'istruttoria) stabilendo una graduale scansione temporale per la trasmissione degli stessi, differenziata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti,

tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico degli enti provinciali necessari a garantire il passaggio delle funzioni a far data dal 1.1 2016 senza soluzioni di continuità.

Si è, inoltre, concordata una clausola residuale di garanzia, volta a stabilire che eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso vengano affrontati e risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni saranno sottoposte all'esame della struttura tecnica a supporto dell'Osservatorio regionale per un tentativo di composizione e definizione.

Allo scopo di assicurare un' efficace presa in carico dei procedimenti in corso, di cui la Regione assumerà la titolarità a partire dall'1.1.2016 e in scadenza al 31.1.2016, tenuto conto dei ristretti tempi di conclusione degli stessi e nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali, il Consiglio regionale su proposta della Giunta ha previsto, con la deliberazione legislativa del 15 dicembre 2015 di approvazione della legge contenente disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, una proroga di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti in scadenza al 31.1.2016.

Conformemente a quanto stabilito nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015 riguardo al contenzioso in essere rispetto alle funzioni ricondotte alla competenza della Regione, il settore Avvocatura della Regione provvederà direttamente a richiedere i dati necessari (elenco delle cause in corso con indicazione delle scadenze processuali e del nominativo degli avvocati patrocinanti).”.

Considerato che:

- la Regione Piemonte possiede più sedi adibite ad uffici dislocate al di fuori del capoluogo regionale;
- ai sensi della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015, la Regione Piemonte riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare, quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione;
- l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e, in particolare, l'acuirsi della crisi della finanza pubblica ha variato la tradizionale impostazione che vedeva il patrimonio pubblico destinato a fini istituzionali come elemento intoccabile della fisionomia patrimoniale degli Enti;
- la stessa normativa di settore individua il patrimonio degli Enti come una risorsa da valorizzare, favorendo e promuovendo operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio quale risorsa prima, incentivando la dismissione degli immobili non strumentali, poi facilitando operazioni di valorizzazione anche attraverso la creazione di fondi comuni di investimento, infine rendendo sempre più agevole il passaggio dei beni al patrimonio disponibile in tutti i casi in cui è possibile superare la finalità strumentale del bene precedentemente utilizzato a fini istituzionali;
- la Regione Piemonte nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio in virtù della L.R. n. 9 del 14.5.2015 all'art. 6, ha disposto un Piano regionale delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2015;
- in parallelo, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché dall'art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto:
 - di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto;
 - di razionalizzare gli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo sviluppo delle attività di “versamento” della documentazione nell'archivio di deposito preceduto da

opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della documentazione di competenza;

- lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti;

- contestualmente la sopra citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno onerose per l'Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese;

- la Regione Piemonte ha intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva.

Valutato che, nel caso di specie delle funzioni non fondamentali ex lege riallocate alla Regione dalla Provincia di Novara, ai fini del contenimento dei costi, data la presenza di un mutuo venticinquennale sui locali dell'immobile in cui la Provincia di Novara intende trasferire il personale delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 23/2015, risulti più economico per la Regione assumere in comodato gratuito dal Comune di Novara i locali denominati "Club House del Centro sportivo Terdoppio di Novara, situati in Piazzale Olimpico, 2, per i quali è in corso una variante di destinazione d'uso, e che verrebbero ceduti a fronte della cessione in comodato d'uso gratuito della Palestra di proprietà regionale situata in via Mora e Gibin a Novara.

Ritenuto, pertanto, necessario definire i contenuti dell'Accordo da stipularsi con la Provincia di Novara per dare corso all'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015 e dell'art. 2.2, comma 5 dell'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, in coerenza con gli indirizzi sopra riportati e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 dell'Accordo, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, da stipularsi in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della legge regionale n. 23/2015.

Vista la D.G.R. n. 28 – 3227 del 2.5.2016 che riconosce per le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n.23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data della sottoscrizione dell'Accordo un costo mensile per dipendente pari a € 185,05, si dispone di fissare in un importo massimo di € 51.814,00 il rimborso delle suddette spese di funzionamento, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata dalla contabilità analitica o da giustificativi di spesa;

Dato atto che all'onere derivante dai rimborsi di cui sopra, si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 149828/2016 del Bilancio regionale, da impegnare prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato.

Ritenuto di disporre che all'eventuale conguaglio delle spese di funzionamento, per un importo massimo di € 17.519,60 calcolato sulla base dei costi di funzionamento trasmessi dalla Provincia di Novara, si farà fronte con le risorse del Cap. 149828/2016, previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa prima della sottoscrizione dell'Accordo;

Ritenuto di demandare all'approvazione dei previsti contratti di comodato d'uso dei locali la definizione del dettaglio delle spese a cui la Regione parteciperà pro quota a consuntivo, ripartite in funzione della metratura occupata, comprensive dell'importo di € 35.000,00 annui quale contributo, da riconoscere a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data di eventuale trasferimento del personale in altra sede, alla spesa di mutuo attualmente sostenuta dalla Provincia di Novara sui locali posti al 2 piano, ai locali di deposito/archivio posti al piano interrato e alle autorimesse al piano seminterrato, per l'immobile di Corso Cavallotti 29-31, previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa sul Cap. 149828/2016.

Tutto ciò premesso.

Visti:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali*);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)" ;
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;
- l'accordo quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015;
- l'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015.
- la L.R. 6.04.2016 n. 6, art.13 (*Modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili*).

La Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo tra la Regione Piemonte e la Provincia di Novara, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per l'attuazione degli artt. 10 (comma 1), 13 e 14 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, dell'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015 e dell'art. 3 dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015;
- di incaricare il Direttore della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio della sottoscrizione dell'Accordo con la Provincia di Novara, autorizzandolo ad apportare eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
- di stabilire che la Regione Piemonte rimborserà alla Provincia di Novara per le spese di funzionamento per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data della sottoscrizione dell' allegato Accordo, un costo mensile per dipendente pari a € 185,05, cui seguirà

conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata dalla contabilità analitica o da giustificativi di spesa;

- di fissare nell'importo massimo di € 51.814,00 il rimborso delle suddette spese di funzionamento cui si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 149828/2016 del Bilancio regionale, da impegnare prima della sottoscrizione dell'Accordo allegato, cui seguirà conguaglio positivo o negativo sulla base della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
- di disporre che all'eventuale conguaglio delle spese di funzionamento, per un importo massimo di € 17.519,60 calcolato sulla base dei costi di funzionamento trasmessi dalla Provincia di Novara, si farà fronte con le risorse del Cap. 149828/2016, previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa prima della sottoscrizione dell'Accordo;
- di demandare all'approvazione all'approvazione dei previsti contratti di comodato d'uso dei locali la definizione del dettaglio delle spese a cui la Regione parteciperà pro quota a consuntivo, ripartite in funzione della metratura occupata, comprensive dell'importo di € 35.000,00 annui quale contributo, da riconoscere a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data di eventuale trasferimento del personale in altra sede, alla spesa di mutuo attualmente sostenuta dalla Provincia di Novara sui locali posti al 2° piano, ai locali di deposito/archivio posti al piano interrato e alle autorimesse al piano seminterrato, per l'immobile di Corso Cavallotti 29-31, previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa sul Cap. 149828/2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul Sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. d), del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

ACCORDO
TRA REGIONE PIEMONTE E PROVINCIA DI NOVARA
AI SENSI DEGLI ARTT. 10 (COMMA 1),
13 E 14 DELLA L.R. N. 23 DEL 29.10.2015

TRA

la **Regione Piemonte**, C.F. 80087670016, rappresentata dal _____, nato a _____ in data _____, domiciliato per la carica presso la Regione Piemonte in Torino Piazza Castello 165, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di D.G.R. n. _____ del _____, esecutiva;

E

la **Provincia di Novara**, C.F. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ in data _____, domiciliato per la carica presso la Provincia di _____ via _____, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto a seguito di Decreto presidenziale n° _____ del _____, esecutivo;

PREMESSE

Visti

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 (*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014 (*Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni provinciali*);
- la L.R. 29.10.2015, n. 23/2015 "*Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*" entrata in vigore in pari data;
- l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 23 del 29.10.2015, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015, sottoscritto tra il Presidente della Regione Piemonte, i Presidenti delle Province piemontesi e il Sindaco della Città Metropolitana di Torino;

Visti in particolare:

- l'art. 1 della L. n. 56/2014 che dispone:
 - al comma 89, che lo Stato e le Regioni procedano all'attribuzione e al riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle fondamentali di cui all'art. 1, comma 85 della stessa legge;
 - al comma 92, che entro il termine di cui al comma 91 della Legge stessa e nel rispetto di quanto previsto dal successivo comma 96, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, vengano, stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti;
 - al comma 96, lett. b) che il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri fiscali.
- gli artt. 4 e 5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014 che disciplinano, rispettivamente, i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane da trasferire agli Enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali riallocate ed i criteri metodologici per il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali ed organizzative connessi all'esercizio delle funzioni trasferite;
- la L.R. n. 23/2015 che prevede:

- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 1 che: *“Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative, nonché dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino è disciplinato da specifici accordi”*;
- all'art. 10 (*Accordi per il trasferimento delle risorse*), comma 2 che: *“nella sede dell'Osservatorio regionale, istituito ai sensi dell'accordo previsto dall'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, la Regione, previo confronto con le organizzazioni sindacali territoriali e nel rispetto delle forme dell'esame congiunto con le stesse previste dalla normativa vigente, promuove, per gli adempimenti di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26.9.2014, la stipulazione di apposito accordo quadro finalizzato alla definizione di criteri per la determinazione dei contingenti numerici di personale in relazione al riordino delle funzioni, come rappresentate nella tabella allegata all'accordo stesso L'Osservatorio regionale può proporre criteri integrativi rispetto a quelli di cui all'articolo 4 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014. L'accordo quadro è recepito con deliberazione della Giunta regionale”*;
- all'art. 13 (*Beni, risorse strumentali e organizzative, rapporti attivi e passivi e procedimenti in corso*), comma 1 che: *“I beni, le risorse strumentali e organizzative e i rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni da trasferire sono individuati nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 10”*;
- all'art. 14 (*Razionalizzazione del patrimonio delle province*) comma 1 che: *“In considerazione del fatto che la Regione possiede più sedi regionali dislocate al di fuori del capoluogo regionale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della presente legge, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili.”*;
- l'art. 2.2, comma 5 dell'Accordo Quadro, approvato con D.G.R. n. 1-2405 del 16.11.2015 ex art. 10, comma 2 della L.R. n. 23/2015, che dispone che: *“il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'Ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'Ente e la regione in sede di stipulazione degli accordi con le singole Province/Città Metropolitana sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, salvo diverse valutazioni economiche-organizzative*;
- l'art. 3 (*disposizioni inerenti i beni, le risorse strumentali e organizzative (artt. 13 e 14, l.r. 23/2015)*) dell'accordo in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. n. 23/2015, approvato con D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che dispone che: *“Il personale trasferito in Regione continua ad operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in sede di stipulazione di specifici accordi, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 23/2015, con le singole Province/Città metropolitana sul trasferimento dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali dell'ente di provenienza, nel rispetto della L. 56/2014 e degli artt. 4-5 del d.p.c.m. del 26 settembre 2014.*
In considerazione di diverse valutazioni economiche-organizzative connesse all'eccessiva onerosità dei pesi e delle spese inerenti tali beni o all'esigenza di razionalizzazione delle sedi regionali, finalizzata principalmente alla contrazione delle spese di gestione, resta salva la facoltà per la Regione di rinuncia al trasferimento e all'uso dei beni immobili nei quali opera il personale trasferito dalla Provincia/Città metropolitana, qualora risulti possibile dar corso all'allocazione del suddetto personale presso altre idonee sedi regionali in proprietà o in uso.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8 della L.R. 23/2015, la Regione e le province, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, attueranno un piano di razionalizzazione e successiva risoluzione dei contratti di locazione e dismissione degli immobili in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 1 della L.R. n. 23/2015 (Razionalizzazione del patrimonio delle province).”;
- l'art. 4 (*disposizioni inerenti i procedimenti in corso (art. 13, l.r. 23/2015)*) dell'accordo di cui al precedente capoverso, che dispone che: *“Relativamente alle funzioni che saranno*

riallocate in capo alla Regione ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2, a far data dal 1.1.2016 (art.11), l'art. 13 della L.R. n. 23/2015 stabilisce che la Regione subentra, fra l'altro, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi, compreso l'eventuale contenzioso, nonché nella definizione dei procedimenti già avviati .

Nella norma sono altresì regolate le ipotesi in cui determinati procedimenti rimangono di competenza delle singole province e della Città metropolitana, derogando alla regola generale.

Nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015, come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. n.23/2015, sono stati definiti criteri e modalità per consentire alle singole province e alla Città metropolitana di effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività in corso, compreso il relativo contenzioso, ai fini del trasferimento delle funzioni amministrative ex provinciali riallocate in capo alla Regione.

In particolare, sono stati individuati i dati necessari per una efficace presa in carico dei procedimenti (denominazione del procedimento, eventuale disciplina regolamentare specifica, termini di conclusione, numeri dei procedimenti in corso, responsabili di ciascun procedimento, eventuali responsabili dell'istruttoria) stabilendo una graduale scansione temporale per la trasmissione degli stessi, differenziata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti, tenuto conto dei numerosi adempimenti posti a carico degli enti provinciali necessari a garantire il passaggio delle funzioni a far data dal 1.1 2016 senza soluzioni di continuità.

Si è, inoltre, concordata una clausola residuale di garanzia, volta a stabilire che eventuali dubbi interpretativi nella individuazione dei procedimenti in corso vengano affrontati e risolti attraverso contatti diretti tra le strutture competenti dei rispettivi enti; nel caso in cui dovessero permanere divergenze interpretative, le questioni saranno sottoposte all'esame della struttura tecnica a supporto dell'Osservatorio regionale per un tentativo di composizione e definizione.

Allo scopo di assicurare un' efficace presa in carico dei procedimenti in corso, di cui la Regione assumerà la titolarità a partire dall'1.1.2016 e in scadenza al 31.1.2016, tenuto conto dei ristretti tempi di conclusione degli stessi e nelle more del provvedimento per la nuova configurazione degli uffici della Regione, da assumere a compimento dell'intero processo di riordino delle funzioni amministrative provinciali, il Consiglio regionale su proposta della Giunta ha previsto, con la deliberazione legislativa del 15 dicembre 2015 di approvazione della legge contenente disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015, una proroga di trenta giorni dei termini di conclusione dei procedimenti in scadenza al 31.1.2016.

Conformemente a quanto stabilito nella seduta dell'Osservatorio regionale del 4.12.2015 riguardo al contenzioso in essere rispetto alle funzioni ricondotte alla competenza della Regione, il settore Avvocatura della Regione provvederà direttamente a richiedere i dati necessari (elenco delle cause in corso con indicazione delle scadenze processuali e del nominativo degli avvocati patrocinanti).”

Considerato che:

- la Regione Piemonte possiede più sedi adibite ad uffici dislocate al di fuori del capoluogo regionale;
- ai sensi della legge regionale 9 del 14.05.2015, la Regione Piemonte riconosce il carattere strategico delle iniziative di razionalizzazione e sviluppo del proprio patrimonio immobiliare, quale risultato di un processo di valutazione attraverso il quale prendere in considerazione, in relazione alla natura di ciascun bene, le diverse possibilità di valorizzazione;
- l'aggravarsi della situazione economico-finanziaria e, in particolare, l'acuirsi della crisi della finanza pubblica ha variato la tradizionale impostazione che vedeva il patrimonio pubblico destinato a fini istituzionali, come elemento intoccabile della fisionomia patrimoniale degli Enti;
- la stessa normativa di settore individua il patrimonio degli Enti come una risorsa da valorizzare, favorendo e promuovendo operazioni finalizzate alla gestione del patrimonio quale risorsa prima, incentivando la dismissione degli immobili non strumentali, poi

facilitando operazioni di valorizzazione anche attraverso la creazione di fondi comuni di investimento, infine rendendo sempre più agevole il passaggio dei beni al patrimonio disponibile in tutti i casi in cui sia possibile superare la finalità strumentale del bene precedentemente utilizzato a fini istituzionali;

- la Regione Piemonte nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio all'art. 6 della L.R. n. 9 del 14.5.2015 ha disposto un Piano regionale delle alienazioni del patrimonio immobiliare regionale inutilizzato e non strumentale, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 1 del 27.01. 2015;
- in parallelo, la Regione Piemonte con D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 nonché dall'art. 22 della L.R. n. 16/2012, relativamente ai temi della razionalizzazione del patrimonio pubblico e della riduzione dei costi per locazioni passive, ha disposto:
 - di ottimizzare e razionalizzare gli spazi destinati alle attività di ufficio avendo a riferimento il parametro medio commerciale lordo di 20-25 metri quadri per addetto;
 - di razionalizzare gli spazi destinati all'archiviazione della documentazione cartacea attraverso lo sviluppo delle attività di "versamento" della documentazione nell'archivio di deposito preceduto da opportune operazioni di scarto, in base agli indirizzi stabiliti dal piano di conservazione della documentazione di competenza;
 - lo sviluppo di collaborazioni istituzionali con altre pubbliche amministrazioni per l'acquisizione in disponibilità di locali delle medesime a vario titolo posseduti.
- contestualmente la citata D.G.R. n. 37-5377 del 21.02.2013 ha disposto circa la progressiva riduzione del costo complessivo dei contratti di locazione passiva per immobili destinati a sedi periferiche degli uffici regionali attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali e organizzative meno onerose per l'Amministrazione regionale, dando corso allo sviluppo di azioni ed interventi per la razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici, magazzini ed autorimesse con progressiva riduzione della spesa per fitti passivi a seguito della dismissione di diversi immobili in locazione passiva inerenti sedi regionali ubicate nelle diverse province e città del territorio piemontese;
- la Regione Piemonte ha altresì intrapreso un programma di dismissione degli edifici destinati ad uffici ubicati nel territorio della Città di Torino, in vista del trasferimento al Palazzo Unico Regionale, procedendo con il recesso o la disdetta dei contratti di locazione passiva.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STABILISCE E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo. I soggetti sottoscrittori operano secondo il principio di efficienza ed economicità per la razionalizzazione del patrimonio immobiliare adibito ad uffici degli stessi nella Provincia di Novara nonché dei beni mobili necessari per lo svolgimento delle funzioni.

Articolo 2 - Finalità ed oggetto

Al fine di assicurare l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite alla Regione stessa sul territorio della Provincia di Novara, in attuazione della L. n. 56/2014 e della L.R. n. 23/2015, il presente Accordo si riferisce ai beni mobili ed immobili e alle risorse da trasferire dalla Provincia di Novara alla Regione Piemonte, così come risultanti dalla mappatura effettuata dalla Provincia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.C.M. del 26 settembre 2014 e trasmessa alla Regione Piemonte e all'Osservatorio regionale.

Costituiscono oggetto del presente Accordo l'individuazione dei beni mobili e immobili con i connessi rapporti attivi e passivi, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione Piemonte in osservanza dei criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e nel rispetto delle norme statali in materia.

Articolo 3 - Principio di leale collaborazione

Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi comuni di contenimento delle spese attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti.

Articolo 4 - Obiettivi

Il presente Accordo si propone i seguenti obiettivi:

- a) razionalizzare le sedi adibite ad ufficio pubblico nel territorio della Provincia di Novara ai fini del contenimento della spesa pubblica;
- b) ridurre i costi di funzionamento connessi all'attuazione della riforma di cui alla legge n. 56/2014.
- c) garantire ai cittadini una miglior fruizione dei servizi resi dalle Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Articolo 5 - Impegni reciproci connessi all'attuazione dell'accordo

Le parti concordano di condividere le sedi adibite ad uso ufficio sul territorio della Provincia di Novara al fine del contenimento dei costi di funzionamento.

In particolare:

- a) la Provincia di Novara mette a disposizione della Regione i locali, ubicati in Novara, Corso Cavallotti 29-31 piano primo, individuati nell'allegato A al presente accordo per la collocazione di n. 36 dipendenti adibiti alle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2015, sino all'eventuale trasferimento degli stessi presso altra sede;
- b) i locali individuati nell'allegato A al presente accordo verranno concessi in comodato d'uso, salvo il rimborso pro quota delle spese derivanti dalla gestione ripartite in funzione della metratura occupata, comprensive del contributo di € 35.000,00 annui da riconoscere a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data di eventuale trasferimento del personale in altra sede, quale concorso alla spesa di mutuo attualmente sostenuta dalla Provincia di Novara;
- c) la Regione Piemonte, a fronte di quanto sopra, rinuncia al trasferimento, previsto in conseguenza della riallocazione delle funzioni ai sensi del combinato disposto dei commi 92 e 96 comma 1, lett. b della L. n. 56/2014 e degli artt. 10, comma 1, e 13 della L.R. n. 23/2015, della proprietà dei beni immobili, di cui all'allegato A sub 1, strumentali all'esercizio delle funzioni trasferite;
- d) La Provincia di Novara consente alla Regione Piemonte l'accesso ai locali occupati dagli archivi di deposito delle funzioni riallocate ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2015.

Le parti si impegnano reciprocamente a collaborare per il superamento di eventuali criticità che si dovessero manifestare per l'attuazione del presente accordo, nel rispetto dei tempi, delle modalità e condizioni stabilite al presente articolo, assicurando la messa in opera di ogni attività necessaria a garantire la migliore e più efficace gestione del trasferimento dei beni mobili ed immobili connessi al trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. n. 23/2015.

I soggetti sottoscrittori assicurano comunque, secondo le rispettive competenze, il reciproco supporto per il perseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Articolo 6 - Comitato di Sorveglianza

Ai fini del controllo e del coordinamento sull'attuazione dell'Accordo è istituito un comitato di sorveglianza presieduto dall'Assessore regionale al Patrimonio o suo delegato e composto dal Presidente della Provincia di Novara o suo delegato e dai responsabili del Patrimonio dei due enti.

Il comitato di sorveglianza, oltre a garantire il controllo ed il coordinamento sull'attuazione del presente Accordo, monitora il rispetto degli adempimenti e se del caso avvia il procedimento per la cessazione dell'Accordo e definisce le attività che il soggetto inadempiente deve portare a compimento, mettendo in carico dello stesso le maggiori spese sostenute per assicurare il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo.

In caso di perdurante inadempienza agli obblighi derivanti dall'Accordo anche a seguito delle attività poste in essere dal comitato di sorveglianza ai sensi del sopra riportato comma 2 del presente articolo sono fatte salve le azioni stragiudiziali e giudiziali volte ad ottenere l'esecuzione dei contenuti dell'Accordo.

Articolo 7 - Copertura finanziaria

IMPEGNI REGIONE PIEMONTE

La Regione Piemonte si impegna a sostenere le spese connesse all'utilizzo della sede occupata dal personale trasferito nei ruoli regionali sulle funzioni riallocate alla Regione, ai sensi dell'art.8 della L.R. n. 23/2015, secondo quanto di seguito indicato.

- a titolo di anticipo per le spese di funzionamento¹ per il personale adibito alle funzioni riallocate presso la Regione, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 23/2015, sostenute a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data di stipula del presente accordo (da sottoscrivere nell'anno 2016) un costo mensile per dipendente pari a € 185,05, per un importo massimo di € 51.814,00², da imputarsi sul capitolo 149828/2016 del Bilancio regionale, cui seguirà conguaglio positivo o negativo, a seguito di rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta, supportata dalla contabilità analitica o da giustificativi di spesa.

L'eventuale conguaglio positivo delle spese di funzionamento non potrà superare l'importo massimo di € 17.519,60³, calcolato sulla base dei costi di funzionamento trasmessi dalla Provincia di Novara, cui si farà fronte con le risorse del Cap. 149828/2016.

- contributo di € 35.000,00 annui, da riconoscere a far data dal 1 gennaio 2016 sino alla data di eventuale trasferimento del personale in altra sede, quale concorso alla spesa di mutuo attualmente sostenuta dalla Provincia di Novara sui locali posti al 1 piano, dei locali di deposito/archivio posti al piano interrato e delle autorimesse al piano seminterrato, per l'immobile di Corso Cavallotti 29-31, a cui si farà fronte con le risorse assegnate sul capitolo 149828/2016, previa assunzione di idoneo provvedimento di impegno di spesa.

IMPEGNI PROVINCIA NOVARA

La Provincia di Novara sostiene i costi di spostamento del personale nei locali individuati nell'allegato A, comprensivo dell'archivio corrente e dei beni strumentali in dotazione a ciascuno, presso i locali di destinazione.

Articolo 8 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha efficacia dalla sottoscrizione dello stesso e avrà durata sino a che non sopraggiunga disposizione legislativa che diversamente disciplini riguardo all'esercizio delle

¹ Spese di funzionamento: utenze e canoni, spese per beni di consumo (calcolati forfettariamente nella misura del 10% del totale delle spese generali: cancelleria, stamperia, materiali bagno, ecc.), spese per servizi di pulizia, spese per manutenzione di beni strumentali (HW, SW, sistema informativo, beni mobili), spese per servizio di vigilanza, tasse, spese per assicurazioni su immobili e beni mobili.

² Importo calcolato su un periodo ipotetico di tempo pari ad 8 mesi e per un numero di dipendenti pari a 35.

³ Importo calcolato come differenza tra la spesa complessiva di cui alla tabella dei costi trasmessa dalla Provincia e quello anticipato per un periodo ipotetico di tempo pari ad 8 mesi e per un numero di dipendenti pari a 35.

funzioni provinciali riallocate in capo alla Regione Piemonte ai sensi della legislazione citata in premessa.

Le Parti concordano che, in ogni caso, entro il 30 giugno 2019 si procederà ad una verifica del permanere delle esigenze di utilizzo e di risparmio connesse all'uso dei beni immobili strumentali all'esercizio delle funzioni, ai fini di un'eventuale revisione dell'Accordo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo, nel comune interesse di ottimizzare la spesa pubblica.

Articolo 9 - Trasferimenti dei Beni strumentali all'esercizio delle funzioni, novazione soggettiva dei relativi rapporti attivi e passivi

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 del presente Accordo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, in attuazione della legislazione citata in premessa i beni strumentali di cui agli allegati B – sub1 (beni mobili) e sub 2 (attrezzature informatiche) sono trasferiti in proprietà alla Regione Piemonte che dichiara sin d'ora di prenderli in carico ponendo in essere tutte le attività necessarie. I beni di cui all'allegato A restano invece nella piena proprietà della Provincia di Novara e saranno concessi in comodato d'uso gratuito alla Regione Piemonte secondo i criteri generali già indicati all'art. 5, sulla base di appositi contratti.

Il trasferimento delle risorse strumentali avviene nel rispetto dei criteri metodologici previsti all'art. 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

Il trasferimento della proprietà dei beni mobili è esente da oneri fiscali ai sensi dell'art. 1, comma 96, lett. b) della L n. 56/2014.

Articolo 10 - "Esenzione del bollo"

Trattandosi di atto scambiato tra Pubbliche Amministrazioni territoriali la presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii.;

Articolo 11 - Registrazione

Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione, ai sensi dell'art. 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione. Atti legislativi e di enti pubblici" allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di registro" e ai sensi dell'art. 7 del medesimo D.P.R. n. 131/1986, a norma del quale "per gli atti indicati nella tabella allegata al presente Testo Unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se presentati per la registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa....*omissis*".

Articolo 12 - Disposizioni generali e finali

Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.


Le parti dichiarano di aver letto e confermato il presente accordo e di averlo sottoscritto in forma digitale.

Per la Regione Piemonte Il Direttore alle Risorse Finanziarie e Patrimonio Dott. Giovanni Lepri <i>Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005</i>	Per la Provincia di Novara Il Dirigente competente <i>Firmato digitalmente ex art.21 del d.lgs. 82/2005</i>
---	---

Legge regionale 29 ottobre 2015, n° 23 - NOVARA - beni mobili	
CATEGORIA I	Numero beni mobili
APPENDIABITI	33
ARMADI ALTI < H. 210	23
ARMADIO H. 210	45
ARMADIO BASSO	86
ARMADIO H. 180	1
ARMADIO H. 190	5
ARMADIO H. 200	9
BACHECA	2
CASSAFORTE	2
CASSETTIERA	51
CESTINO GETTACARTE	44
DISTRUGGI DOCUMENTI	2
LAMPADA A PIANTANA	4
LAMPADA DA SCRIVANIA	2
LIBRERIA H. 170	1
LIBRERIA H. 91	1
POGGIAPIEDI	13
POLTRONE	2
SCAFFALATURA	12
SCALA	1
SCRIVANIA	57
SEDIA OPERATIVA	53
SEDIA OSPITE	59
SEDIE TAVOLO RIUNIONI	44
STAMPE INCORNICIAATE/QUADRI	5
TAGLIERINA	1
TAVOLINO	8
TAVOLO	19
TAVOLO RIUNIONI	4
CATEGORIA III	
BILANCIA	1
CALORIFERO ELETTRICO	1
CELLULARE	1
CONGELATORE	1
CORDLESS	1
FRIGORIFERO	1
STUFETTA	1
VENTILATORE	2
TOTALE	598

ALLEGATO A

Palazzo di Corso Cavallotti Pianta piano primo



Baluardo Partigiani / Largo San Lorenzo

Prog.	TIPOLOGIA	Inventario	MARCA	MODELLO
1	GEO RIFERITORE GPS	29183	GEOTOP	TopCon -GRS-1
2	MONITOR	26917	Acer	AI 1716S
3	MONITOR	27131	Acer	AI 1716S
4	MONITOR		Acer	AL1916C
5	MONITOR	29353	Acer	
6	MONITOR	23814	Compaq	PP1706
7	MONITOR	24486	Fujitsu-Siemens	
8	MONITOR	23737	Geo	Vision MT 170
9	MONITOR	24478	Geo	Vision MT 170
10	MONITOR	24488	Geo	Vision MT 170
11	MONITOR	20442	Geo	Vision MT 170
12	MONITOR	20441	Geo	Vision MT 170
13	MONITOR	24477	Geo	Vision MT 170
14	MONITOR	20440	Geo	Vision MT170
15	MONITOR	20453	Geo	
16	MONITOR	29091	Hanns-6	Hx 191 D
17	MONITOR	28181	Hewlett-Packard	1740
18	MONITOR		Hewlett-Packard	1740
19	MONITOR	24487	Hewlett-Packard	1740
20	MONITOR		HP	LP2275W
21	MONITOR	28900	Lenovo	Thinkvision
22	MONITOR	25234	Philips	170 S
23	MONITOR	20438	Philips	170 S
24	MONITOR	29092	Philips	190 P

Prog.	TIPOLOGIA	Inventario	MARCA	MODELLO
25	MONITOR	23739	Philips	Brillance 180
26	MONITOR	23740	Philips	Brillance 180P2
27	MONITOR		Philips	Brillance 180P2
28	MONITOR	22187	Philips	Brillance 180P2
29	MONITOR	23735	Philips	Brillance 180P2
30	MONITOR	29313	Philips	Brillance 220P
31	MONITOR	29311	Philips	Brillance 220P
32	MONITOR	29324	Philips	Brillance 220P
33	MONITOR	29312	Philips	Brillance 220P
34	MONITOR	14385	Philips	
35	MONITOR	29291	Samsung	Syncmaster 2263UW
36	MONITOR	29318	Samsung	Syncmaster 2263UW
37	MONITOR	23750	Samsung	Syncmaster T220HD
38	MONITOR	25184	Samsung	
39	MONITOR	26896	Siemens	DT7-D2594
41	PERSONAL COMPUTER	20360	Acer	Veriton 7600GT
42	PERSONAL COMPUTER	24491	Fujitsu	ESPRIMO E5720
43	PERSONAL COMPUTER	20320	Gateway	DT50
44	PERSONAL COMPUTER	24480	Gateway	DT50
45	PERSONAL COMPUTER	24485	GATEWAY	DT50
46	PERSONAL COMPUTER	29221	GATEWAY	DT50
47	PERSONAL COMPUTER	20357	Hewlett-Packard	dc5100 SFF
48	PERSONAL COMPUTER	23728	Hewlett-Packard	dc7600
49	PERSONAL COMPUTER	ND	Hewlett-Packard	dc7600

Prog.	TIPOLOGIA	Inventario	MARCA	MODELLO
50	PERSONAL COMPUTER	23730	Hewlett-Packard	dc7600
51	PERSONAL COMPUTER	27790	Hewlett-Packard	dc7700
52	PERSONAL COMPUTER	20671	Hewlett-Packard	dc7700
53	PERSONAL COMPUTER	27799	Hewlett-Packard	dc7700
54	PERSONAL COMPUTER	27731	Hewlett-Packard	dc7700
55	PERSONAL COMPUTER	28190	Hewlett-Packard	dc7800
56	PERSONAL COMPUTER		Hewlett-Packard	dc7800
57	PERSONAL COMPUTER		Hewlett-Packard	
58	PERSONAL COMPUTER	27203	Hewlett-Packard	
59	PERSONAL COMPUTER	29067	LENOVO	THINK CENTRE M58P
60	PERSONAL COMPUTER	29055	LENOVO	THINK CENTRE M58P
61	PERSONAL COMPUTER	29056	LENOVO	THINK CENTRE M58P
62	PERSONAL COMPUTER	29060	LENOVO	THINK CENTRE M58P
63	PERSONAL COMPUTER	29059	LENOVO	THINK CENTRE M58P
64	PERSONAL COMPUTER	28998	LENOVO	THINK CENTRE M58P
65	PERSONAL COMPUTER	28900	LENOVO	THINK CENTRE M58P
66	PERSONAL COMPUTER	29053	LENOVO	THINK CENTRE M58P
67	PERSONAL COMPUTER	20361	N.D.	N.D.
68	PERSONAL COMPUTER	29337	Olidata	T4000 \ C4000
69	PERSONAL COMPUTER	24735	Olidata	T4000 \ C4000
70	PERSONAL COMPUTER	29336	Olidata	T4000 \ C4000
71	PERSONAL COMPUTER	24486	Olidata	T4000 \ C4000
73	STAMPANTE	19230	HP	Deskjet 940C
74	STAMPANTE	28889	HP	FSC5300DN

Prog.	TIPOLOGIA	Inventario	MARCA	MODELLO
75	STAMPANTE	25307	HP	HP Laser jet 1320
76	STAMPANTE	29325	HP	Laserjet 600 M606
77	STAMPANTE	29327	HP	Laserjet P1606 DN
78	STAMPANTE	29328	HP	Laserjet P1606 DN
79	STAMPANTE	29329	HP	Laserjet P1606 DN
80	STAMPANTE	28245	HP	Office Pro L7680
81	STAMPANTE	28404/18584	HP	Officejet pro k5004
82	STAMPANTE		Kyocera	TASKalfa 5500i KX
83	STAMPANTE		Kyocera	TASKalfa 5500i KX
84	STAMPANTE	27963	HP	COLORLASERJET 5550M
85	STAMPANTE	29126	HPCP4025	CP4025
86	STAMPANTE	29264	KYOCERA	ECOSYS FS1120D
87	STAMPANTE	29038	KYOCERA	ECOSYSFSC5100DN
88	STAMPANTE	29039	KYOCERA	ECOSYSFSC5100DN
89	STAMPANTE	ND	LEXMARK	C736DM
90	STAMPANTE	38230	LEXMARK	E352DN
91	STAMPANTE	28230	LEXMARK	E352DN
92	STAMPANTE	27673	RICOH	AFICIO SPC411DM
93	STAMPANTE	23843	SAMSUNG	ML 3471ND
94	STAMPANTE	29176	SAMSUNG	ML3471MD
95	STAMPANTE	29175	SAMSUNG	ML3471ND
96	STAMPANTE	29177	SAMSUNG	ML3471ND
97	STAMPANTE	29179	SAMSUNG	ML3471ND
98	STAMPANTE	29178	SAMSUNG	ML3471ND